

N. TAR	2012 – 059
N. PROTOCOLLO	90717 DEL 24.7.2012
MITTENTE	DIREZIONE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI - Ufficio per la tariffa doganale, per i dazi e per i regimi dei prodotti agricoli
DESTINATARI	DIREZIONI REGIONALI E INTERREGIONALI DIREZIONI PROVINCIALI DI BOLZANO E TRENTO UFFICI DELLE DOGANE E SEZIONI OPERATIVE TUTTE
OGGETTO	Estensione del dazio antidumping definitivo, istituito dal regolamento (UE) n. 791/2011 sulle importazioni di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tale paese.

Si richiama l'attenzione degli uffici in indirizzo sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 196 del 24.7.2012 che pubblica il regolamento di esecuzione (UE) n.672/2012 del Consiglio che estende il dazio antidumping definitivo, istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 sulle importazioni di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tale paese.

Al riguardo si evidenzia - pertanto - che, a decorrere dal 25 luglio 2012,

- **il dazio antidumping definitivo, applicabile a «tutte le altre società»**, istituito dall'articolo 1, paragrafo 2, del reg.to (UE) n. 791/2011 sulle importazioni di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m<sup>2</sup>, a eccezione dei dischi in fibra di vetro, originari della RPC, **è esteso alle importazioni degli stessi prodotti spediti dalla Malaysia**, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tale paese, classificati attualmente ai codici TARIC 7019 5100 11 e 7019 5900 11;
- il suddetto dazio esteso deve essere riscosso - anche retroattivamente - sulle importazioni registrate in conformità dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1135/2011, nonché dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del reg.to (CE) n. 1225/2009;
- la registrazione prevista dal regolamento (UE) n. 1135/2011 deve essere interrotta.

Per ulteriori più dettagliate informazioni, si rimanda alla lettura del regolamento (UE) n.672/2012 allegato alla presente comunicazione.

per Il Direttore dell'Ufficio a.p.f.  
Dott.ssa Paola Paliano  
f.to Gaetano Rispoli

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs 39/9”

